

Presidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Marino		
Renato		
Roberto		
Luca		
Maurizio		
Marialuisa		
Elena		
Marino		
Massimo		
Franco		
Remo		
Daniele		

Zaia
Zorzato
Chisso
Ciambetti
Coletto
Conte
Coppola
Donazzan
Finozzi
Giorgetti
Manzato
Sernagiotto
Stival

Segretario

Mario

Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 687 del 24/05/2011

OGGETTO: Risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita in sede di Conferenza Unificata. L.R. n. 2 del 3.2.2006 art. 6 c. 2.

Criteri di assegnazione dei contributi a favore delle Unioni di Comuni e Comunità Montane per l'esercizio 2011.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Definizione dei criteri per l'assegnazione alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane dei contributi statali "regionalizzati" a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2011.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

1. Con l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 la Conferenza Unificata ha sancito che a decorrere dall'anno 2006 le risorse finanziarie stanziare dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.), sono trasferite alle Regioni. A loro volta le Regioni, secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni associate, provvedono alla concessione di contributi alle forme associative degli Enti locali. La citata intesa ha inoltre rinviato a successiva intesa la determinazione dei criteri di riparto tra le Regioni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, a decorrere dall'anno 2006.
2. Con l'Intesa n. 936 dell'1/03/2006, in attuazione della citata intesa n. 873 del 28/07/2005, la Conferenza Unificata ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, alle Regioni che, ai sensi dell'art. 3 dell'Intesa, hanno adottato discipline di incentivazioni nelle quali:
 - a) non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità Montane;
 - b) siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità Montane;
 - c) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni;
 - d) sia prevista l'attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata;
 - e) sia prevista la concessione dei contributi entro l'anno finanziario di riferimento.

L'art. 5 dell'Intesa n. 936/2006 inoltre sancisce l'impegno delle Regioni a valutare con le rappresentanze degli Enti locali, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli effetti conseguenti all'applicazione delle Intese citate.

Al fine di partecipare al riparto delle risorse statali, le Regioni che hanno adottato una disciplina conforme ai criteri sopraindicati e intrapreso il processo concertativo con le rappresentanze degli Enti locali, ne danno documentata comunicazione alla Conferenza Unificata.

3. Tenuto conto che la disciplina regionale di incentivazione delle forme associative, adottata in attuazione dell'art. 6 della L.R. 3/2/2006, n. 2 (Legge Finanziaria per il 2006) risulta conforme ai criteri stabiliti dall'Intesa n. 936/CU dell'1/3/2006, art. 3 – punti da a) ad e), ricorrendo quindi i presupposti per accedere ai fondi statali per l'associazionismo con le modalità stabilite nell'Intesa stessa, la Regione del Veneto ha partecipato al riparto per gli anni dal 2006 al 2010.
4. Con nota del 15/3/2011 prot. n. 129874 a firma del Presidente, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l'associazionismo anche per l'anno 2011. Dopo l'esame delle istanze regionali, la Conferenza Unificata individua le Regioni partecipanti al riparto dei fondi regionalizzati e definisce la quota trattenuta allo Stato per le funzioni statali (anagrafe, stato civile, leva, ecc.). Successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 4 della citata Intesa, lo Stato tramite il Ministero dell'Interno provvede ad effettuare il riparto tra le Regioni individuate e a trasferire le risorse finanziarie alle singole Regioni.

A tal fine, come richiesto dalla Conferenza Unificata, risulta pregiudiziale stabilire i criteri di riparto alle Unioni e alle Comunità Montane del Veneto dei fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l'anno 2011 e che verranno introitati al cap. 100307 dell'Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio 2011, con apposito successivo provvedimento.

Nel rispetto delle finalità della stessa “regionalizzazione” dei fondi, si propone:

- 1) che il riparto di detti fondi sia effettuato sulla base degli stessi criteri regionali e parametri di riparto che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento per l'esercizio 2011 per beneficiare del contributo ordinario. Ciò consentirà, nel rispetto della destinazione vincolata dei fondi Unioni di Comuni e Comunità Montane), una maggiore omogeneità di criteri e semplificazione di scadenze e adempimenti;
- 2) di mantenere lo stesso rapporto percentuale di assegnazione delle risorse tra Unioni di Comuni e Comunità Montane già determinato negli anni precedenti (93,42% alle Unioni e 6,58% alle Comunità Montane);
- 3) che la domanda e la documentazione che le Unioni di Comuni e le Comunità Montane dovranno produrre nei termini stabiliti dalla Giunta regionale per accedere al riparto del fondo regionale ordinario 2011 a sostegno delle spese di funzionamento sia ritenuta valida anche ai fini della distribuzione dei fondi statali per l'associazionismo che verranno assegnati alla Regione;
- 4) di riservare ad altro provvedimento, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l'erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto, l'assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che ne avranno titolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 in Conferenza Unificata;
VISTA l'Intesa n. 936 dell'1/03/2006 in Conferenza Unificata;
VISTO il D.M. 318/2000 come modificato dal D.M. n. 289/2004;
VISTO il parere della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali in data 03.05.2011;
RICHIAMATO l'art. 6 della L.R. n. 2 del 03/02/2006.

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per il riparto alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane del Veneto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2011, attribuite alla Regione del Veneto in base all'Intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita in Conferenza Unificata;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia